

# **REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DI OGNI ALTRA RIUNIONE COLLEGIALE IN MODALITÀ TELEMATICA**

## **ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina in applicazione delle disposizioni ministeriali relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli Organi collegiali dell'Istituto scolastico e di ogni altra riunione collegiale prevista dai regolamenti vigenti.

2. Per seduta in modalità telematica si intende ogni riunione nella quale i componenti partecipano a distanza da un luogo diverso dalla sede dell'Istituto scolastico.

3. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende anche la riunione nella quale i componenti, salvo il Presidente e/o il Coordinatore (per la scuola Primaria l'insegnante prevalente di ogni classe) nonché il segretario verbalizzante di ogni classe e la Funzione Strumentale – Registro elettronico – possono partecipare alla seduta a distanza dalla sede dell'Istituto Scolastico.

## **ART. 2 – Requisiti per la validità delle riunioni telematiche**

1. Le riunioni telematiche devono svolgersi in videoconferenza, audio conferenza e teleconferenza con mezzi elettronici a distanza e che permettano al contempo:

la percezione diretta e/o uditiva dei partecipanti;

l'identificazione di ciascun partecipante;

il collegamento simultaneo tra i partecipanti;

la partecipazione alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;

la sicurezza dei dati e delle informazioni. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

## **ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza**

1. Nell'avviso di convocazione della riunione, pubblicato sul portale della scuola e inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico dichiara nulla la votazione.

#### **ART. 4 – Espressione del voto**

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente via audio o via chat. Per le riunioni ove sia previsto il voto segreto, esso verrà espresso mediante invio in tempo reale di preferenza tramite modulo online che non raccolga gli indirizzi email.

#### **ART. 5 – Verbalizzazione delle sedute**

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal Regolamento d'Istituto e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/riunioni, nel verbale deve essere indicata la modalità del collegamento di ciascun partecipante alla riunione.

2. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

#### **ART. 6 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, compatibilmente con le modalità di svolgimento della seduta a distanza, alle disposizioni del Regolamento d'Istituto e dei regolamenti di funzionamento dei singoli organi/riunioni.

#### **ART. 7 – Durata temporanea del Regolamento**

1. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Istituzione Scolastica, in Amministrazione trasparente e all'Albo pretorio online, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, ha efficacia fino all'emanazione del decreto di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.